



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del Reg.

Data 12/5/2022

Oggetto: *Costituzione in giudizio a seguito di Atto di Citazione proposto innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, dalla Emmedipi Società Consortile a Responsabilità Limitata – Prima Udienza in Citazione: 20.07.2022.*

L'anno **duemilaventidue**, il giorno dodici, del mese di Maggio, alle ore **18:25**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Giuseppe Pugliese	Sindaco	Presente
Teresa Coppola	Vice Sindaco	Presente
Gennaro Di Mare	Assessore	Presente
Tobia Massa	Assessore	Presente
Gerarda Stella	Assessore	Assente
Sergio Turazzo	Assessore	Assente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Il Vicesindaco Teresa Coppola e L'Assessore Di Mare partecipano in Videoconferenza.

Su proposta del Responsabile del III Settore

Con Atto di Citazione proposto innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 2833 del 17.02.2022, la Emmedipi, Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Maurizio Michilli, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Liccardo con fissazione prima udienza al 20.07.2022.

Premesso che nell'atto di citazione in sintesi si legge:

- *il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di riconoscimento dei maggiori oneri richiesti dalla società attrice attraverso l'iscrizione di riserve nella contabilità di un appalto pubblico di importo superiore alla soglia comunitaria e quindi rientrante nella competenza del Tribunale delle Imprese, rapporto, ratione temporis, disciplinato dal precedente codice degli appalti (D.Lgs. 163/06) e dal suo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 207/2010;*
- *con contratto sottoscritto in data 1.2.2016 e registrato in Castellammare di Stabia in data 3.2.2016 al n. 969/IT il COMUNE DI MONTE DI PROCIDA, commetteva in appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la S.A.CO.S.E.M. S.r.l. (C.F. e P.IVA 03573420639), mandataria, e la RILLO COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. e P. IVA 00872070628) mandante, risultato aggiudicatario della relativa gara ad evidenza pubblica, la "Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per il completamento del consolidamento dei costoni di Torrefumo e Baia dei Porci per l'eliminazione dei rischi" per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di € 6.962.310,24 oltre gli oneri per la sicurezza;*
- *in data 15.12.2015 le imprese partecipanti al Raggruppamento costituivano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del DPR 207/2010 la EMMEDIPI Scarl per l'esecuzione unitaria dei lavori società che, a norma di legge, subentra nell'esecuzione del contratto ed è legittimata a fatturare direttamente al committente ai sensi dell'art. 79 comma 4 del DPR 207/2010;*
- *in data 21.2.2017 la Direzione Lavori provvedeva ad una consegna parziale avendo il Comune ottenuto la disponibilità solo di parte delle aree di proprietà privata su cui realizzare i lavori, avendo i proprietari sottoscritto i relativi verbali di accordo bonario;*
- *a distanza di oltre 5 mesi da tale consegna, non avendo il COMUNE acquisito le ulteriori aree necessarie nonché alcune autorizzazioni di legge, in data 15.6.2017 veniva disposta una sospensione dei lavori che l'impresa riteneva illegittima sottoscrivendo quindi con riserva il relativo Verbale. Trattandosi di fatto continuativo in corso, che non consentiva quindi la determinazione del danno subito, la riserva non veniva quantificata. Quest'ultima veniva confermata all'atto della sottoscrizione del Registro di Contabilità immediatamente successivo in data 31.7.2017. Disposta un'ulteriore consegna parziale in data 31.1.2018, il cui Verbale veniva sempre sottoscritto con riserva, finalmente in data 5.5.2018, acquisite tutte le aree e tutte le autorizzazioni necessarie, veniva disposta la consegna definitiva;*
- *in calce a tale Verbale, esaurita la fattispecie generatrice del danno, l'impresa provvedeva quindi alla quantificazione dei maggiori oneri richiesti in complessivi € 832.351,06. La riserva veniva suddivisa in due periodi temporali: a) il primo avente ad oggetto la illegittima sospensione dalla data di quest'ultima (15.6.2017) alla ulteriore consegna parziale (31.1.2018) quantificato in € 345.680,20. In particolare veniva dedotto che la sospensione era durata dal 15.6.2017 al 31.1.2018 e quindi per un periodo di 230 giorni e richiesti maggiori oneri;*
- *il secondo dalla data della ulteriore consegna parziale (31.1.2018) alla consegna definitiva (5.5.2018) per l'anomalo andamento dei lavori conseguente alla disponibilità solo parziale delle aree che non aveva consentito l'ordinato sviluppo dei lavori secondo le previsioni del cronoprogramma, quantificato in 486.670,86. In particolare veniva dedotto che i danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori sono rilevabili attraverso il raffronto con la produzione lineare teorica. Al fine di determinare la percentuale di ridotta produttività dell'impresa dovuta alla protrazione dei lavori, si può procedere sulla base della produttività lineare, ottenuta dividendo l'importo contrattuale dei lavori, detratto l'utile dell'impresa e la percentuale di spese generali, per il numero di giorni previsti in contratto per l'ultimazione degli stessi e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di giorni lavorato effettivamente;*
- *in data 11 settembre 2018 il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione prescriveva di sospendere qualsiasi lavorazione nell'area di via Cimituozzo dove era previsto un intervento di consolidamento con terre armate. Erano presenti infatti sulla sommità del costone dei manufatti privati altamente instabili che non permettevano alcuna lavorazione in sicurezza. Inoltre con ordine di servizio n.4 del 12 luglio 2019 la Direzione dei lavori ordinava di sospendere le lavorazioni di realizzazione delle terre armate ai piedi del costone di Torrefumo in quanto con Ordinanza Sindacale n.5 dell'11/7/2019 era stata interdetta l'area poiché da esiti di campionamenti ivi effettuati era stato riscontrato il superamento dei limiti per la presenza di amianto. Solo con Verbale*

- del 24.2.2020, sottoscritto con riserva dall'appaltatore, veniva disposta la ripresa dei lavori. All'atto della sottoscrizione del Registro di Contabilità immediatamente successiva alla ripresa, in data 31.7.2020, l'appaltatore iscriveva la riserva numero due con la quale chiedeva il ristoro dell'anomalo andamento dei lavori conseguente alla parziale indisponibilità delle aree necessarie all'esecuzione dell'appalto quantificandolo in a €. 552.399,16;*
- *la Direzione Lavori, all'esito di richiesta da parte del RUP diretta all'avvio del procedimento di accordo bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/06, redigeva la propria Relazione Riservata sulle riserve iscritte che riteneva tempestive, ammissibili e parzialmente fondate riconoscendo per la prima l'importo di € 382.437,70 e per la seconda quello di € 156.183,49. Il procedimento per l'accordo bonario tuttavia non veniva mai effettivamente avviato;*
 - *all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. 76/2020, veniva costituito il Collegio Consultivo Tecnico cui veniva demandato l'esame delle riserve. In considerazione del comportamento osservato dal Presidente, che nel corso del procedimento palesemente non garantiva la terzietà necessaria - al punto che la odierna attrice formulava una istanza diretta ad ottenere la sua astensione - così come consentito dalla norma dichiarava motivatamente nel Verbale di prima comparizione delle parti la propria volontà di non riconoscere alla decisione del Collegio natura di lodo contrattuale conservando quindi il diritto di agire giudizialmente per il riconoscimento delle riserve. Come prevedibile il Collegio, a maggioranza e con motivato dissenso del componente nominato dall'appaltatore, riteneva entrambe le riserve iscritte tardivamente e quindi inammissibili;*

Pertanto, tutto ciò premesso, la società istante, come sopra rapp.ta e difesa, con il citato atto di citazione, chiede:

- *accertare e dichiarare la tempestività e fondatezza delle riserve iscritte in contabilità dall'appaltatore;*
- *conseguentemente condannare il COMUNE di MONTE di PROCIDA in via principale al pagamento dell'importo richiesto con le riserve di € 1.384.750,22; in via subordinata al pagamento dell'importo riconosciuto nella Relazione Riservata dalla Direzione dei Lavori di € 538.621,19; in via graduata nel diverso importo che sarà accertato in corso di causa anche all'esito di apposita CTU. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;*
- *con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio. Ai fini della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad € 520.000,00 e, pertanto, è dovuto il versamento in misura pari ad € 3.372,00.*

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno esplicitati negli atti giudiziari, costituirsi nel citato giudizio per tutelare la posizione dell'ente;

Visto il *Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione del comune di Monte di Procida;*

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte proprie:

- di prendere atto della necessità di costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa per tutelare la posizione dell'ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale rappresentante legale dell'Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.
- Di demandare al responsabile del Settore Avvocatura l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali, non escludendo il conferimento ad incarico esterno a fronte delle criticità di organico dell'ente.
- Dare atto che Responsabile del procedimento finalizzato al compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione è l'Avv. Ciro Pugliese, responsabile settore avvocatura comunale.
- Di dare direttiva al Responsabile del Settore III di fornire ogni utile spunto ed elemento per la migliore tutela dei pubblici interessi, compresa tempestiva istruttoria e assistenza.
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 comma 4 del TUEL, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento, in tempo utile per la costituzione.

Il Responsabile del Settore III
Arch. Antonio M. Illiano

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Antonio Mauro Illiano

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Giovanni Padovano

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta;

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 Tuel;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Costituzione in giudizio a seguito di Atto di Citazione proposto innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, dalla Emmedipi Società Consortile a Responsabilità Limitata – Prima Udienza in Citazione: 20.07.2022.

e con successiva e unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to d.ssa Laura Simioli

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppe Pugliese

ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 13/05/2022

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Laura Simioli*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° 683 del 13/05/2022

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 13/05/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 28/05/2022 per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 13/05/2022

*F.to IL Messo Comunale
Francesco della Ragione*

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 7575 del 13/05/2022

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Laura Simioli*

La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li 13/05/2022

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Laura Simioli*
